

## La Corte Costituzionale da un altro colpo al Jobs Act: "Esistono le sentenze politiche"

LINK: <https://www.kongnews.it/rubriche/la-corte-costituzionale-da-un-altro-colpo-al-jobs-act-esistono-le-sentenze-politiche/>

Sì, esistono! Le sentenze "politiche" esistono e sono utilizzate per demolire gli avversari "politici". Non hanno contenuti giuridici, anzi sono addirittura carenti in ordine alla costruzione logico-giuridica a sostegno dei principi affermati. Ed, infatti, il "plauso" non arriva dal mondo forense, bensì da quello fazioso e politico, e così non dovrebbe essere. Con la sentenza del 24 giugno scorso, le cui motivazioni saranno rese più avanti, la Corte Costituzionale ha "allargato" il principio già formulato in data 8 novembre 2018 (sentenza nr. 194/2018) ovvero che il sistema indennitario parametrato unicamente alla sola anzianità di servizio non garantirebbe "un adeguato risarcimento al danno effettivamente subito dal lavoratore ingiustificatamente licenziato e sufficientemente persuasivo nei confronti del datore di lavoro autore di un illecito". Ci sono già state importanti discussioni in merito ed ovviamente abbiamo registrato posizioni di condivisione, critica e divergenza anche se dal punto di vista giuridico ciò che resta in realtà dopo

l'intervento della Corte Costituzionale è sempre l'art. 3, comma 1, dlgs n. 23 del 2015, che recita: "nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale", senza tuttavia precisare né le modalità di tale indennità, né tantomeno quale sia la sua "funzione". Non è questa la sede per reimpostare un dibattito tecnico-giuridico, ma certamente si possono fare alcune considerazioni di ordine sistematico partendo da una considerazione incontestabile: ad oggi la determinazione del "risarcimento" è lasciata alla valutazione discrezionale del Giudice (sic!). Ora personalmente vorrei che la Corte chiarisse qual è il "danno" che non sarebbe "adeguatamente indennizzato" e perché mai ci dovrebbe essere nella

disciplina dei licenziamenti un principio "dissuasivo"? Il sistema di risarcimento contrattuale in realtà potrebbe apparire congruo, equo ed esattamente l'opposto a seconda che il "sistema lavoro" del Paese possa o meno offrire una immediata ricollocazione. Ed allora, quando la Corte afferma quel principio si riferisce ad un "principio assoluto di inadeguatezza" oppure avendo a mente altre situazioni socio-economiche indipendenti dalla volontà del datore di lavoro ed al di fuori della sfera di azione di esso? Credo che il tema vada approfondito, poiché ricordiamoci che poi - ad oggi - colui che determina la equità, congruità, e così via, è il Giudice che, guarda un po', torna assoluto protagonista nel mondo del lavoro non per competenze giuridiche, bensì sociali e politiche. Qui non si vuole escludere la famosa "responsabilità sociale" dell'impresa, ma si vorrebbe poter sapere quali sono le sanzioni laddove un comportamento dovesse risultare illegittimo; credo che in un Paese civile non dovrebbe esistere una situazione di tal fatta. Come non può trovare certo

i n g r e s s o    n e l l a  
"responsabilità" del datore  
di lavoro il precetto degli  
articoli della Costituzione  
che, semmai, risultano  
violati nel loro significato da  
colui al quale sono diretti:  
lo Stato!Fino a quando  
continueremo a fare  
"politica" attraverso le  
norme e la giurisprudenza  
del lavoro, esso non troverà  
mai la strada giusta.